



Il ruolo del Tecnico della Prevenzione nella promozione della salute.

La profonda trasformazione, avvenuta negli ultimi anni, della figura professionale oggi denominata “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” porta inevitabilmente a fare alcune considerazioni sul ruolo che ha oggi chi opera in un campo tanto importante quale quello della Sanità, e in particolare chi si occupa di prevenzione.

La storia del Tecnico della Prevenzione è lunga e gloriosa, avendo questa denominazione riunito diverse figure che si originavano, almeno per la maggior parte dei casi, dai vecchi Vigili Sanitari Comunali (istituiti dal Regio Decreto 6 luglio 1890, n. 7042) e Provinciali (sorti dall’abrogazione del R. D. 7042/1890 contestuale al trasferimento dei laboratori municipali alle province operato dal R. D. n. 2889/1923 e dal R. D. n. 155/1927, poi confermati dall’art. 91 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R. D. 27 luglio 1934 n. 1265). Una storia che, nel suo sviluppo proseguito negli anni, è fatta soprattutto di repressione di reati, poi in parte depenalizzati, inerenti l’igiene alimentare, la zootecnia, la normativa ambientale e la sicurezza sul lavoro. Un’attività che ha costituito per circa un secolo un deterrente ai comportamenti scorretti e alle violazioni di legge, in forza della prerogativa del personale di vigilanza di avviare, con i suoi accertamenti, procedimenti di polizia amministrativa e giudiziaria, seppur in posizione gerarchicamente subalterna a figure dirigenziali quali il medico e il veterinario.

Ma è questo l’unico aspetto dell’attività del Tecnico della Prevenzione impegnato nel controllo ufficiale?

Oggi certamente no. Ma anche pensando al passato può essere interessante evidenziare quanto riportato sul numero 2/2006 della rivista dell’Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia “Salute e prevenzione”, laddove, nel ripercorrere la storia dell’associazione, viene ricordato come i compiti al centro della discussione nel VIII Congresso Nazionale del 1975, in vista della riforma sanitaria da tempo oggetto di dibattito, fossero la prevenzione, l’educazione e la repressione, citati peraltro in un ordine da ritenersi non casuale.

E fu proprio la legge n. 833/1978 a mettere l’*educazione sanitaria* al primo posto tra gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale per il perseguimento della tutela della salute (art. 2) e tra le competenze delle USL (art. 14), impegnando così l’Italia a realizzare l’obiettivo, definito dall’organizzazione Mondiale della Sanità nel 1954, di “aiutare la popolazione ad acquistare la salute attraverso il proprio comportamento e i propri sforzi...”.

Il Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58, istitutivo dell’attuale figura professionale, elenca una serie di funzioni di vigilanza e controllo nei diversi campi d’intervento, confermando al Tecnico della Prevenzione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed affermando gli importanti principi di “autonomia tecnico professionale” e di “responsabilità”: tutto ciò in stretta connessione alla previsione di un percorso formativo specifico di livello universitario con il Diploma Universitario, in seguito sostituito dalla Laurea. E proprio a tal proposito il decreto afferma che il Tecnico della Prevenzione “è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di

tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria". E tra le attività di prevenzione intese nel senso più ampio, che comprendono certamente momenti repressivi (i quali, non dimentichiamolo, dovrebbero scoraggiare i comportamenti illeciti in virtù delle sanzioni applicabili ed impedire il reiterarsi di tali comportamenti), non può non essere annoverata quella di educazione sanitaria o, secondo più moderne e significative espressioni, di *educazione alla salute* o di *promozione della salute*.

Un intervento di vigilanza e controllo relativo all'igiene o alla sicurezza ha certamente la sua parte formale, da cui non si può prescindere: l'ispezione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, il controllo delle persone, degli alimenti, degli animali, delle condizioni lavorative e ambientali, la verifica della documentazione, l'eventuale accertamento di illeciti nei campi del diritto amministrativo e del diritto penale, la verbalizzazione dell'intervento, la contestazione e gli atti ufficiali conseguenti. Ma chi svolge la vigilanza sa quanto sia necessario spiegare i propri atti all'operatore, fare in modo che questi comprenda non solo di aver violato una norma, ma anche i fondamenti delle motivazioni tecnico-scientifiche che hanno portato il legislatore a ritenere che un determinato comportamento, regolato da una certa norma, fosse da considerarsi illecito e quindi da evitare (da parte del controllato) e da perseguire (da parte del controllore). E qui entra in campo la competenza tecnica e scientifica del Tecnico della Prevenzione, il quale, oltre a conoscere gli articoli di legge da applicare, deve saper fornire informazioni chiare, trasparenti e comprensibili. Grande importanza ha il linguaggio usato, che deve essere adeguato ai destinatari dell'informazione in modo da rendere efficace la comunicazione.

Molto importante è anche la capacità di chi opera la vigilanza di ascoltare ed interloquire con i soggetti sottoposti a controllo, capendone le motivazioni, il livello culturale e formativo, la predisposizione e la volontà di risolvere i problemi.

Questa interazione può contribuire a promuovere elementi di consapevolezza e responsabilizzazione in chi, magari per non conoscenza o per indolenza legata a scarsa o nulla considerazione delle possibili conseguenze, ha messo in atto pratiche illecite o scorrette.

Il Tecnico della Prevenzione può così affrontare pienamente il suo compito, che, non dimentichiamolo, è un compito di alta importanza sociale, fornendo a chi ha "sbagliato" alcuni primi strumenti e indicazioni utili a non ripetere l'errore e a garantire l'igiene e la sicurezza, facendo inoltre emergere consapevolmente nell'operatore la necessità di una più ampia formazione (la quale potrà poi essere soddisfatta dagli enti preposti con il contributo della stessa figura del Tecnico della Prevenzione) che possa condurre ad una crescita culturale "partecipata" sui temi e sugli aspetti pratici della prevenzione, uscendo dalla logica del "miglioramento imposto" che, nella maggior parte dei casi, non porta ad un'effettiva e duratura modifica di comportamenti e stili di vita.

Occorre quindi che l'intera categoria dei "Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" risolva e si lasci alle spalle una volta per tutte l'anacronistico e falso problema dell'alternativa (e della priorità) tra atti repressivi (obbligatori) da una parte e atti preventivi ed educativi (facoltativi) dall'altra: atti che non si contraddicono tra loro, ma si integrano essendo invece due aspetti di un'attività unitaria volta alla promozione e alla protezione della salute della collettività, obiettivo primario di tutti i professionisti della sanità da perseguire mediante un intervento continuo e diffuso.

Marco Cappelli
Tecnico della Prevenzione
AUSL n 5 – La Spezia